



COMUNE DI CORMANO
PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI CORMANO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOGGETTI SVANTAGGIATI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 3/04/2003

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI
SVANTAGGIATI**

INDICE

**TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**TITOLO II
SERVIZIO TRASPORTO**

CAPO I - FINALITA' DEL SERVIZIO

- ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2- RISORSE
- ART. 3- LUOGHI DI DESTINAZIONE
- ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

CAPO II - ACCESSO AL SERVIZIO

- ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO
- ART. 6 - CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
- ART. 7 - ISTRUTTORIA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 8 - SOSPENSIONE O REVOCA DEL SERVIZIO

CAPO III - CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO

- ART. 9 – ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 10 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- ART. 11 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 13 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI
- ART. 14 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI
- ART. 15 - PARTICOLARITA' RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

SOGGETTI SVANTAGGIATI

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso, l'organizzazione e l'applicazione dello strumento ISEE (indicatore della situazione socio economica equivalente) al servizio trasporto a favore di soggetti svantaggiati, come previsto nel regolamento generale comunale per l'applicazione dell'ISEE approvato con atto C.C. n. 87 del 19/12/2002.

TITOLO II

SERVIZIO TRASPORTO

CAPO I

FINALITA' DEL SERVIZIO

Art. 1 - Definizione del servizio.

Il servizio trasporto é individuato quale prestazione sociale rivolta a tutti i cittadini in condizioni fisiche, o socio-economiche, svantaggiate gestito direttamente dall'Amministrazione o da Enti con la stessa convenzionati.

Art. 2 - Risorse.

Per effettuare i trasporti necessari vengono utilizzate le seguenti risorse:

- a) automezzi comunali con utilizzo di personale dipendente (autisti) o obiettori di coscienza;
- b) automezzi e personale delle Associazioni "Croce Rossa Italiana" e "Cormano Soccorso";
- c) cooperative sociali con mezzi e personale proprio.

Art. 3 – Luoghi di destinazione.

Il servizio viene effettuato per il trasporto dei vari utenti presso le seguenti strutture:

- a) scuole di ogni ordine e grado;
- b) cooperative sociali (per inserimento lavorativo e socializzazione);
- c) centri socio-educativi;
- d) centri di riabilitazione pubblici o privati convenzionati;
- e) presidi ospedalieri;
- f) poliambulatori e presidi Asl o privati convenzionati.

Art. 4 – Destinatari del servizio.

Il servizio di cui trattasi è destinato a favore di:

- a) minori portatori di handicap o che necessitano di terapie;

- b) minori in situazioni di disagio familiare ed economico;
- c) adulti portatori di handicap;
- d) anziani oltre i 65 anni di età;
- e) soggetti con gravi patologie.

CAPO II ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 5 – Modalità di accesso.

Le modalità di accesso al servizio prevedono la presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, di altri familiari e/o di altra persona.

Art. 6 – Criteri per l'accesso al servizio.

Le domande presentate verranno vagliate tenendo conto delle seguenti priorità:

- 1.- segnalazioni dell'Assistente Sociale;
- 2.- urgenza della prestazione legata alla gravità della patologia;
- 3.- soggetto portatore di handicap o con invalidità riconosciuta;
- 4.- difficoltà nell'aiuto parentale:
 - a) persone sole (assenza di genitori/figli);
 - b) famiglie con tutti lavoratori (genitori/figli);
- 5.- necessità di mezzi attrezzati.

All'interno di ogni tipologia verrà considerata la data di presentazione della domanda.

Art. 7 – Istruttoria e attivazione del servizio.

L'istruttoria della domanda viene effettuata dal servizio sociale, che provvede ad accertare la presenza dei requisiti per l'accesso al servizio, a verificare la situazione dell'utente ed a stilare una graduatoria con le priorità indicate nel precedente art. 6.

L'istruttoria ha la durata massima di due settimane; entro questo termine verrà data comunicazione scritta dell'esito della domanda di accesso e dell'eventuale inserimento in lista d'attesa nel caso non vi fossero risorse sufficienti ad attivare immediatamente il servizio.

Per minori e portatori di handicap la domanda di accesso al servizio va ripresentata ad ogni inizio di anno scolastico.

Il servizio viene attivato in base all'ordine di priorità e, comunque, in caso di risorse insufficienti la precedenza sarà per le situazioni di maggiore gravità e/o a quelle in cui non vi sia una rete familiare o sociale che possa supportare l'utente.

Art. 8 – Sospensione o revoca del servizio.

1.- Il servizio viene sospeso nei seguenti casi:

- a) ricovero o assenza dell'utente;
- b) disdetta temporanea dell'utente;
- c) assoluta impossibilità di fornire il servizio, tramite mezzi e personale alternativo, qualora si verificasse una momentanea mancanza di mezzi di trasporto per guasti o assenza imprevista del personale.

2.- Il servizio viene revocato nei seguenti casi:

- a) cessazione delle condizioni per cui il servizio era stato richiesto;
- b) rinuncia da parte dell'utente o del familiare che aveva presentato la richiesta.

CAPO III

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO

Art. 9 – Esclusione dal pagamento del servizio.

Sono erogati gratuitamente i seguenti trasporti:

- a) trasporto presso le varie scuole (dell'obbligo e non) per alunni e studenti in situazione di handicap;
- b) trasporto di minori in terapie riabilitative;
- c) trasporto presso centri socio-educativi di utenti in situazione di handicap.

Per garantire il diritto allo studio ad utenti portatori di handicap (Legge n. 104/92), laddove l'Amministrazione Comunale non possa garantire in alcun caso il servizio trasporto, verrà riconosciuto un contributo mensile individuato con apposito atto in base al costo del trasporto pubblico urbano e interurbano.

Art. 10 – Definizione del nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale generale per l'applicazione dell'ISEE, approvato con atto C.C. n. 87 del 19/12/2002, viene individuato quale nucleo rilevante ai fini del calcolo della situazione economica equivalente quello costituito dalla famiglia anagrafica, con le specifiche variazioni definite dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgvo. n. 109/98 e successive modificazioni.

Art. 11 – Partecipazione al costo del servizio.

Per usufruire del servizio trasporto è prevista una tariffa per ciascuna corsa andata/ritorno a parziale copertura dei costi del servizio.

La valutazione della situazione economica del nucleo familiare del beneficiario, come definito al precedente articolo 9, avviene in base al valore dell'indicatore ISEE, come risulta dall'applicazione delle tabelle 1 e 2 del D.Lgvo. n. 109/98 e successive modificazioni.

Per i criteri generali di determinazione della situazione economica si rimanda a quanto stabilito nel capo II del regolamento comunale generale per l'applicazione dell'ISEE.

Art. 12 – Determinazione della tariffa.

L'Amministrazione Comunale, sulla base del costo del servizio per utente (che viene determinato ogni anno sulla spesa per personale, beni e servizi) stabilisce annualmente:

- a) la quota massima, corrispondente alla soglia ISEE al di sotto della quale è possibile richiedere un'agevolazione;
- b) la quota minima, corrispondente ad un ISEE al di sotto del quale non si applicano ulteriori agevolazioni;
- c) le percentuali per stabilire le quote intermedie.

Art. 13 - Procedura per la richiesta delle agevolazioni.

Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere fatte contestualmente alla presentazione della domanda e dovranno essere perfezionate, a pena di esclusione, mediante la consegna della dichiarazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell'anno precedente a quello di ammissione al servizio.

Ai sensi del regolamento comunale generale è, comunque, possibile integrare la dichiarazione ISEE se intervengono rilevanti variazioni delle condizioni socio-economiche che potrebbero comportare una conseguente variazione della tariffa applicata.

Art. 14 - Esclusione dalle agevolazioni.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima:

- a) coloro che hanno un ISEE superiore a quello determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale come tetto massimo;
- b) utenti non residenti;
- c) coloro che, in sede di controllo, risultino aver prestato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio. In tal caso sarà effettuato il recupero della quota di beneficio indebitamente ricevuto, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

Art. 15 - Particolarità relative all'applicazione delle tariffe.

- a) nel caso di utenti che percepiscono l'indennità di accompagnamento, verrà applicata la tariffa superiore a quella risultante dal calcolo ISEE;
- b) l'applicazione di tariffe diverse da quelle risultanti dal calcolo ISEE verrà riconosciuta solo alle famiglie segnalate dall'Assistente Sociale, con relazione scritta in cui si evidenzia una particolare situazione socio-economica del richiedente.

Art. 16 - Modalità di pagamento del servizio.

Il pagamento avviene tramite l'acquisto, presso l'Ufficio Interventi Sociali, di buoni-transporto corrispondenti alla tariffa risultante.

Il non ritirare i suddetti buoni comporterà l'esclusione dal servizio.